

# CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX<sup>a</sup> LEGISLATURA — I<sup>a</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## COMMISSIONE LEGISLATIVA DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

18.

### RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI VENERDÌ 20 DICEMBRE 1940-XIX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **PACE BIAGIO**

#### INDICE

	Pag.
<b>Omaggio ai combattenti</b> . . . . .	193
PRESIDENTE.	
<b>Disegni di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
Istituzione di una Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di nuovi posti di professore di ruolo presso la Regia Università di Parma (1205) . . . . .	193
GHIGI, <i>Relatore</i> — PRESIDENTE — DEL GIUDICE, <i>Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale</i> — FANTECHI.	
Soppressione dell'insegnamento della lingua straniera in alcuni tipi di Regie scuole e corsi secondari di avviamento professionale (1206) . . . . .	196
BRIGNOLI, <i>Relatore</i> .	

La riunione comincia alle 11.30.

(All'inizio della riunione — alla quale è presente il *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, Del Giudice — la Commissione rivolge una cordiale manifestazione al Presidente).

PRESIDENTE comunica che sono assenti perchè richiamati alle armi i Consiglieri nazionali: Bonucci Arturo, Pagliani e Pallotta e in congedo i Consiglieri Cambi, Gaidoni, Michetti e Vannuccini.

Constata che la Commissione è in numero legale.

GIOVANNINI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

#### Omaggio ai combattenti.

PRESIDENTE ringrazia con animo commosso il camerata Fera, Vicepresidente della Commissione, del saluto che — a nome dei camerati — gli ha fatto pervenire durante la sua assenza per richiamo alle armi.

Crede di interpretare il sentimento della Commissione rivolgendo, con cuore di commilitone, ai combattenti dei due fronti un pensiero di affetto e di ammirazione, nel quale è l'espressione viva e sicura della incrollabile fede nella vittoria e nelle fortune dell'Italia fascista. (*Vivissime approvazioni*).

**Discussione del disegno di legge: Istituzione di una Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di nuovi posti di professore di ruolo presso la Regia Università di Parma. (1205)**

GHIGI, *Relatore*, fa presente che col disegno di legge in discussione si approva una Convenzione stipulata fra lo Stato e gli enti locali della provincia di Parma, per la istituzione di una Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali presso quella Regia Università, e rileva che, fra tali enti, oltre al Comune capoluogo, sono molti piccoli Co-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

muni della Provincia, nonché alcuni enti locali delle provincie di Brescia, Mantova e Cremona, egualmente interessati al potenziamento dell'Università stessa.

A tutti questi enti, che hanno sentito la grande importanza degli studi superiori nel progresso della Nazione e si sono assunti un onere finanziario veramente notevole per concorrere al potenziamento scientifico dell'ateneo parmense, rivolge un vivo plauso.

In particolare, rileva che la Convenzione contempla, oltre al ripristino (chè, veramente, di un ripristino si tratta) della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, un aumento dei posti di ruolo assegnati ad alcune Facoltà già esistenti, e cioè due posti per la Facoltà di giurisprudenza, due per la Facoltà di medicina e chirurgia e uno per la Facoltà di medicina veterinaria. In realtà, nella Convenzione approvata nell'agosto scorso, i posti di cui si prevedeva l'aumento erano sei, dei quali tre assegnati alla Facoltà di medicina; essi, però, in sede di disegno di legge sono ridotti a cinque per la differenza tra la somma che la finanza precedentemente richiedeva per l'istituzione di un posto di ruolo in lire 36,500 e la somma che attualmente richiede in lire 40,200.

Sembra tuttavia — a quanto ha appreso in una conversazione con il Rettore e col Direttore amministrativo dell'Università di Parma — che la somma ancora occorrente (circa 20.000 lire) per la istituzione del sesto posto di ruolo sarà versata dagli enti locali medesimi: in tal modo il primitivo progetto potrà essere attuato.

Quanto al ripristino della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, ricorda che l'attività di tale Facoltà — la quale, come ha avvertito, già preesisteva — era stata limitata nel 1923 al conferimento della laurea in chimica; e che successivamente, per difficoltà finanziarie e anche per lo scarso numero di studenti, era stata del tutto soppressa.

Oggi la Facoltà viene ricostituita su basi più ristrette di quanto possa apparire dal titolo della legge: infatti, l'Università di Parma si limiterà a ripristinare la laurea in chimica e quella in scienze naturali e a costituire il biennio propedeutico per l'ingegneria.

A tale proposito osserva che la ricostituenda Facoltà per quanto riguarda la chimica e le scienze naturali possiede già, e possedeva da tempo, i laboratori, nonché il museo zoologico intitolato a Vittorio Bottego, in cui sono conservate le collezioni del grande africanista. Queste collezioni sono importantissime e molto apprezzate dagli abitanti della città e della pro-

vincia di Parma, che le fanno oggetto di continue visite: è naturale, perciò, che si abbia interesse a valorizzare gli insegnamenti naturalistici, i quali si varrebbero specialmente del museo zoologico esistente e dell'istituto pure esistente di geologia, ricco di tradizioni legate all'importanza geominerologica della provincia di Parma.

L'obiezione che generalmente sorge spontanea quando si istituisce una nuova Facoltà scientifica, che comporta oneri finanziari notevoli e presuppone laboratori ben provvisti e potenziati, è attenuata e quasi eliminata nel caso presente, in quanto che, anche durante il periodo in cui la Facoltà non ha funzionato per il conferimento delle lauree, i laboratori hanno mantenuto la loro efficienza. Il che prova, e ciò vale anche per il futuro, che, accanto a Facoltà che conferiscono lauree, si possono, in certe Università minori, mantenere in vita alcuni istituti i quali, per antichità di tradizione e per attrezzatura, presentano una particolare importanza regionale ed abbiano possibilità di ricerca scientifica.

Per tutte queste considerazioni, crede che il disegno di legge possa essere senz'altro approvato.

Desidera, tuttavia, fare una osservazione. Se — malgrado l'opinione espressa alla Camera durante la discussione del bilancio del 1935 — egli è favorevole all'istituzione di questa Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, ciò dipende non soltanto dal fatto che si tratta di ripristinare ciò che già esisteva nel campo chimico-naturalistico e, per la matematica, di istituire soltanto il biennio senza laurea, ma anche dal fatto che tale iniziativa risponde a una necessità regionale. L'anno scorso e, più ancora, quest'anno, il numero degli studenti in ingegneria è aumentato in proporzioni tali che la stessa Università di Bologna, la quale ha ampliato il proprio Istituto di matematica alcuni anni or sono, non può assolutamente accogliere nuovi alunni, perchè le sue aule — pur abbastanza vaste — non sono più capaci di contenerli.

A questo proposito, però, afferma che la situazione della stessa Università di Bologna offre la possibilità di una collaborazione efficace e di un giusto equilibrio, perchè la sua Facoltà di ingegneria ha modo di accogliere nei nuovi locali sia gli aspiranti ingegneri della Facoltà di matematica istituita l'anno scorso a Modena, sia quelli della Facoltà che si istituisce ora a Parma.

Coglie l'occasione per richiamare l'attenzione del Sottosegretario di Stato sulla opportunità che — in sede di applicazione della

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Carta della Scuola all'ordine universitario — sia modificata la costituzione della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, perchè essa, così come funziona oggi, è un residuo della metà dell'800 e si presenta come una miscellanea di tutte le discipline non comprese nelle altre tre classiche Facoltà e non corrisponde nè alle esigenze dell'insegnamento, nè a quelle scientifiche.

In realtà, poichè il compito attribuito dalla legge alle Facoltà si limita oggi quasi esclusivamente all'ordinamento degli studi che conduce i giovani alla laurea, si può osservare che le Facoltà, le quali conferiscono una sola laurea o più lauree affini, sono omogenee, mentre quelle che ne conferiscono parecchie e disparate sono eterogenee. Le Facoltà di scienze che conferiscono lauree in matematica, fisica, chimica, scienze naturali, scienze geologiche e scienze biologiche raggiungono il massimo della eterogeneità e della confusione.

La Facoltà di scienze è un ente, del quale i singoli componenti non si intendono tra loro. I naturalisti non comprendono spesso il valore e significato di una cattedra di matematica e spesso accade il contrario, quando si discute su cattedre di scienze naturali. Senza dubbio, tale inconveniente — che trova, nel campo di queste discipline scientifiche, due gruppi antagonisti — è oggi limitato dal fatto che il Ministro ha il potere, conferitogli dalla legge, di procedere di autorità alla nomina dei docenti, anche attraverso il parere del Senato accademico e del Rettore. Tuttavia l'esistenza di questo contrasto fra l'uno e l'altro gruppo di scienze circa l'assegnazione dei posti di ruolo ad uno piuttosto che ad altro gruppo di discipline, non è meno grave, tanto più che esso si ripercuote sulla preparazione dell'ordinamento degli studi per i giovani.

Prega il Sottosegretario di Stato — e spera che la Commissione concordi con le sue idee — di far presente al Ministro l'opportunità che, nell'applicazione della Carta della Scuola, sia data a questa Facoltà e alle discipline che ne sono la parte costitutiva una sistemazione migliore dell'attuale, in rapporto sia alle esigenze didattiche, che a quelle scientifiche.

PRESIDENTE pone in rilievo l'importanza delle osservazioni del Relatore e crede che la Commissione sia concorde con lui nella raccomandazione d'ordine generale rivolta al Sottosegretario di Stato. In modo particolare, però, ritiene che una delle sue considerazioni debba essere sottolineata, ed è quella che riguarda la possibile collaborazione delle Università a tipo regionale con le maggiori Università.

Afferma che, in questo momento, il problema più assillante della vita universitaria italiana è, appunto, rappresentato dall'eccessivo convogliarsi di studenti verso alcuni degli atenei maggiori: così, ad esempio, negli ultimi giorni sono affluiti a Roma non i quindicimila studenti, previsti come massimo dal Ministro, ma addirittura ventimila. È vero che su tale affluenza ha influito il clima speciale nel quale quest'anno si è svolto l'esame di maturità, che ha permesso a molti di affrettare il loro approdo all'Università; ma è anche vero che la tendenza da parte di elementi che non avrebbero ragioni di ordine familiare, nè di altro genere, per accorrere alle grandi Università e inurbarsi — per dir così — anche nel mondo degli studi, deve essere vigilata e contenuta.

Indubbiamente, il modo migliore per contenerla è quello di determinare alla periferia possibilità concrete di studi; ed è innegabile — come ben sa chi ha iniziato la sua carriera di docente negli atenei secondari — che condizioni ideali di studio si trovano nelle Università a piccolo numero, le quali — se pure possono avere deficienze sotto l'aspetto dell'attrezzatura tecnica — offrono in compenso la possibilità di una collaborazione molto più intima fra il maestro e gli alunni.

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, accetta la raccomandazione del Relatore e dichiara di condividere il rilievo sull'importanza delle Università regionali.

Quanto alla situazione dell'Università di Roma, ricorda gli sforzi del Ministro dell'educazione nazionale per contenere la popolazione scolastica nel numero chiuso, stabilito in quindicimila allievi. Quest'anno, però, non è stato possibile mantenere rigorosamente tale limite: infatti, alla chiusura delle iscrizioni, vi erano — in più delle quindicimila — cinquemila domande presentate nei termini e nelle forme regolamentari, e circa ottocento presentate in termini e in forme non regolamentari. Non si poteva respingere in blocco tutte queste domande e non tener conto degli interessi di tante migliaia di famiglie; epper tanto — come misura intermedia — fu deciso di ammettere soltanto i giovani appartenenti alla provincia di Roma e alle altre provincie laziali, con esclusione — quindi — dell'Abruzzo, delle Marche e dell'Umbria, di zone, cioè, dalle quali per lunga tradizione gli studenti affluivano a Roma.

Questa determinazione non si è rivelata senza inconvenienti. In primo luogo, varie città hanno manifestato aspirazioni a diven-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

tare sedi universitarie. In secondo luogo, si è constatato che, se il provvedimento dovesse essere mantenuto, l'Università di Roma in un breve volgere di anni diverrebbe l'unica Università regionale d'Italia, perchè, mentre le altre Università, stentando a raccogliere una sufficiente popolazione scolastica, avrebbero potuto attingerla a tutte le regioni italiane, svolgendo quella funzione unificatrice ed educatrice che la cultura universitaria ha sempre, l'Ateneo romano — il quale dovrebbe avere una funzione per lo meno non inferiore a quella di tutti gli altri — sarebbe stato costretto ad accogliere una studentesca esclusivamente regionale, e regionale nel senso più stretto, più geografico della parola, perchè sarebbero state sottratte a Roma le regioni della sua maggiore influenza, cioè l'Umbria, le Marche, l'Abruzzo, ecc.

Dato ciò, le categorie di studenti autorizzati all'iscrizione sono state estese, ammettendo anche coloro i quali possono dimostrare di avere a Roma persone che si occupano e provvedono alla loro educazione: in tal modo, quest'anno l'Università di Roma ospiterà circa 18 o 19 mila studenti.

Con questo ritmo, in cinque anni Roma potrebbe avere — secondo alcuni calcoli — circa 30.000 studenti universitari: e non v'è chi non veda quale gravità nel campo organizzativo, culturale, didattico e disciplinare assuma per una Università il problema di questo eccesso di popolazione scolastica. Assicura che tutta l'azione moderatrice del Ministro dell'educazione nazionale, secondo lo spirito della Carta della Scuola e le direttive del Duce, è di creare una circolazione più ampia della gioventù universitaria.

FANTECHI chiede se il fenomeno dell'aumento della popolazione scolastica sia particolare dell'Università di Roma o comune alle altre Università.

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, conferma che il fenomeno ha carattere generale e colpisce più per la sua eccezionalità intensiva, che per la eccezionalità estensiva: comunque, non può essere del tutto attribuito alle facilitazioni — del resto, non molto estese — concesse per le sessioni di esami di luglio e di ottobre.

È innegabile che, attualmente, si constata una corsa agli studi universitari, anche da parte di giovani che hanno già un'occupazione, ed anzi è da notare che l'impiego raggiunto non distrae, ma avvicina alle Università, perchè dà ai giovani i mezzi per iscriversi e proseguire i propri studi sino a una laurea.

Tutto ciò può rappresentare un grave danno, sia perchè influisce sul costume mentale e culturale e su quella serietà di studi che è tradizionale del popolo italiano; sia perchè influisce anche sull'organizzazione sociale, creando una categoria di scontenti, di spostati, moralmente se non materialmente, ad esempio, in quegli impiegati i quali — raggiunta una laurea dopo la loro assunzione — credono di aver diritto a un passaggio di ruolo.

Non si può contestare che una laurea, conseguita senza il necessario corredo di studi, è più dannosa che utile: si prospetta, pertanto, un problema molto grave, al quale occorrerà porre riparo.

GHIGI, *Relatore*, aggiunge alcuni dati particolari ai chiarimenti del Sottosegretario di Stato. L'Università di Bologna ha avuto quest'anno 1500 matricole in più dell'anno scorso; quindi la maggior parte delle aule, che sono state costruite dopo il 1930, sono incapaci a contenerli. Per riparare a questo grave inconveniente, sono stati sdoppiati — per autorizzazione avuta dal Ministero — un numero notevole di corsi; ma anche lo sdoppiamento non si presenta facile, perchè si urta contro difficoltà di orario e di altra natura.

Segnala, anche in rapporto alla giornata della tecnica e alla propaganda fatta per volgere i giovani alla tecnica, che la maggiore affluenza rispetto agli anni precedenti, si è verificata nella Facoltà di chimica industriale e in quella di scienze e quindi, indirettamente, anche nella Facoltà di ingegneria.

Si compiace di notare e di segnalare che questa massa di studenti (anche se tra essi un certo numero si è avvantaggiato delle facilitazioni concesse all'esame di maturità) è ottima per frequenza, buona volontà e disciplina.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Soppressione dell'insegnamento della lingua straniera in alcuni tipi di Regie scuole e corsi secondari di avviamento professionale. (1206)**

BRIGNOLI, *Relatore*, illustra la portata del provvedimento che sopprime l'insegnamento della lingua straniera nei corsi e nelle scuole di avviamento professionale, relativamente ai tipi agrario, industriale e marinaro.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Lo scopo della soppressione è di evitare un appesantimento culturale dei programmi di insegnamento di queste scuole, che hanno un preciso carattere addestrativo tecnico-professionale; e, in proposito, è da notare che l'esclusione della lingua straniera dai suddetti tipi di scuole è analoga all'esclusione della lingua stessa dalla scuola media. Nella scuola media l'insegnamento della lingua straniera è stato trasferito all'ordine superiore, come al tipo di scuola che per la maggiore età degli alunni consente una migliore efficacia formativa ed un più concreto contenuto umanistico dell'insegnamento stesso.

L'unica eccezione è fatta per le scuole tecniche professionali a indirizzo commerciale, e ciò perchè in queste scuole l'insegnamento della lingua straniera non ha nessuna pretesa formativa, ma soltanto un carattere infor-

mativo, fa parte — vale a dire — del corredo di nozioni corrispondente alle esigenze tecniche del lavoro cui gli alunni di esse si avviano.

Rileva l'opportunità del criterio graduale che è stato seguito nella soppressione, perchè l'anno venturo sarà soppressa la lingua straniera nel primo anno, e poi successivamente nel secondo e nel terzo: quindi in tre anni l'insegnamento della lingua straniera sarà eliminato in tutte le classi.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

*(E approvato).*

Dichiara approvato il disegno di legge.  
*(Vedi Allegato).*

**La riunione termina alle 12.10.**



**ALLEGATO**

**TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI**

**Istituzione di una Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di nuovi posti di professore di ruolo presso la Regia Università di Parma. (1205)**

**ART. 1.**

Con le norme di cui agli articoli 17 e 18 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Regio decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, è costituita presso la Regia Università di Parma una Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

**ART. 2.**

Con le limitazioni di cui al successivo articolo 3, è approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Parma addì 20 luglio 1940-XVIII fra il Ministero della educazione nazionale, la Regia Università e gli enti locali in essa indicati per la istituzione e il mantenimento, presso la Regia Università medesima, di una Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di sei posti di professore di ruolo in aggiunta a quelli presentemente assegnati alle Facoltà di giurisprudenza, di medicina e chirurgia e di medicina veterinaria.

Nelle spese, per le quali si obbligano gli enti indicati nella convenzione di cui al primo comma del presente articolo per il mantenimento ed il funzionamento della nuova Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, è compreso l'onere relativo ai quattro nuovi posti di professore di ruolo di cui all'articolo 4, primo comma.

I contributi annui previsti dai numeri da 1 a 38 dell'articolo 1 della convenzione predetta saranno dagli enti versati in conto entrate del Tesoro.

**ART. 3.**

Le limitazioni e modifiche con le quali si intende approvata la convenzione, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

a) i posti di professore di ruolo da istituirsi a norma dell'articolo 63 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, in aggiunta a quelli presentemente assegnati alle Facoltà di giurisprudenza, di medicina e chirurgia e di medicina veterinaria, sono ridotti da 6 a 5 e vengono così ripartiti: alla Facoltà di giurisprudenza n. 2, alla Facoltà di medicina e chirurgia, n. 2, alla Facoltà di medicina veterinaria n. 1;

b) la spesa media annua per ciascun posto di professore di ruolo è elevata da lire 36,500 a lire 40,200.

In conseguenza di ciò si intendono modificate le premesse e gli articoli 1, 3 e 4 della convenzione.

**ART. 4.**

Sono istituiti ed assegnati alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Regia Università di Parma 4 posti di professore di ruolo, la cui spesa è a carico dello Stato, che vi provvede sul fondo costituito con i contributi versati dagli Enti ai sensi del precedente articolo 2, comma 3°.

Sono altresì assegnati alla Facoltà predetta 2 dei 3 posti di professore di ruolo presentemente assegnati alla Facoltà di farmacia.

**ART. 5.**

Il contributo annuo di lire 753,270 che, a norma dell'articolo 5 del Regio decreto 29 luglio 1937-XV, n. 1495, lo Stato deve corrispondere alla Regia Università di Parma

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

è aumentato della somma di lire 134,750 pari alla differenza fra la somma di lire 295,550, importo complessivo dei contributi di cui all'articolo 2, comma terzo, della presente legge e la somma di lire 160,800, importo medio della spesa per i 4 nuovi posti di professore di ruolo istituiti ed assegnati alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali ai sensi del precedente articolo 4.

Inoltre, per ognuno degli anzidetti 4 posti di professore di ruolo, che non risulti coperto, lo Stato corrisponderà alla Università una somma annua di lire 40,200.

ART. 6.

Con provvedimento da adottarsi ai sensi dell'articolo 44 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, i ruoli organici del personale assistente, tecnico e subalterno saranno aumentati dei posti occorrenti per la nuova Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

ART. 7.

In relazione a quanto è previsto dall'articolo 4 della convenzione già citata, sono istituiti, presso la Regia Università di Parma e in aggiunta ai posti previsti dai ruoli organici delle Facoltà di giurisprudenza, di medicina e chirurgia e di medicina veterinaria, i seguenti posti per i quali dovranno osservarsi le norme di cui agli articoli 63, comma secondo e 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore:

Facoltà di giurisprudenza . . . . .	N.	2
Facoltà di medicina e chirurgia . . . . .	»	2
Facoltà di medicina veterinaria . . . . .	»	1

ART. 8.

Per effetto della presente legge:

a) la tabella A del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, integrata ai sensi dell'articolo 6, lettera a), del Regio decreto 29 luglio 1937-XV, numero 1495, del contributo che lo Stato deve corrispon-

dere alla Regia Università di Parma, si intende ulteriormente integrata dal maggior contributo che lo Stato deve corrispondere all'Università medesima, giusta l'articolo 5, comma primo, della presente legge;

b) le indicazioni aggiunte alla tabella D del predetto testo unico con l'articolo 6, lettera b), del precitato Regio decreto 29 luglio 1937-XV, n. 1495, sono sostituite dalle seguenti:

*Regia Università di Parma:*

a) Facoltà di giurisprudenza, posti di ruolo 9 (oltre 2 aggiunti a norma degli articoli 63 comma secondo e 100 comma secondo del testo unico 31 agosto 1933-XI, n. 1592).

b) Facoltà di medicina e chirurgia, posti di ruolo 13 (oltre 2 aggiunti a norma degli articoli 63 comma secondo e 100 comma secondo del testo unico predetto).

c) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, posti di ruolo n. 6.

d) Facoltà di farmacia, posti di ruolo n. 1.

e) Facoltà di medicina veterinaria, posti di ruolo n. 3 (oltre 1 aggiunto a norma degli articoli 63 comma secondo e 100 comma secondo del testo unico predetto).

ART. 9.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dalla presente legge.

ART. 10.

Le disposizioni contenute nella presente legge e le modificazioni dello statuto dell'Università per l'attuazione di quanto è disposto all'articolo 1 e per l'inserzione delle norme didattiche relative avranno effetto dall'inizio dell'anno accademico 1940-41-XIX.



## REGIA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

## CONVENZIONE PER LA ISTITUZIONE DI SEI POSTI DI PROFESSORE DI RUOLO E DI UNA FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI CON ANNESSO IL BIENNIO DI STUDI PROPEDEUTICI PER LA LAUREA IN INGEGNERIA.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E D'ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

L'anno millenovecentoquaranta (1940) XVIII dell'Era Fascista, questo giorno venti (20) del mese di luglio, in Parma, in una sala del Palazzo del Governo, dinnanzi a me Cav. ALBINO ARDUINI di Annibale, nato a Polesine Parmense (Parma), Direttore Amministrativo della Regia Università di Parma, delegato a ricevere gli atti con decreto del Rettore registro VIII n. 14 in data 10 febbraio 1938-XVI, ed alla presenza dei Signori: Cav. Uff. Dott. LUIGI CAPRA fu Arturo, nato a Pellegrino Parmense, residente a Parma; e Cav. IGINO GHERARDI di Alberto, nato a Parma, residente a Cortile San Martino, a me personalmente noti testimoni idonei sono personalmente comparsi i signori:

Ecc. Gr. Uff. Dott. SEBASTIANO SACCHETTI fu Decio, nato a Teramo, Regio Prefetto della provincia di Parma, il quale interviene al presente atto quale rappresentante della Eccellenza il Ministro dell'educazione nazionale, all'uopo delegato con nota della medesima Eccellenza il Ministro in data 13 luglio 1940-XVIII, n. 17256;

Cav. Uff. Dott. Prof. GIOVANNI RAZZABONI fu Amilcare, nato a Pisa, il quale interviene al presente atto quale Rettore della Regia Università di Parma a mente dell'articolo 12 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con Regio decreto 31 agosto 1933 Anno XI, n. 1592;

Comm. Dott. Prof. PIETRO PARISET fu Fabio, nato a Sommo (Pavia), il quale interviene al presente atto quale podestà del comune di Parma, a mente dell'articolo 52 n. 6 della legge comunale e provinciale, approvata con Regio decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Comm. Dott. Marchese LUPO CORRADI CERVI fu Ing. Alberto, nato a Parma, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Preside della provincia di Parma, a mente dell'articolo 133, n. 9, della citata legge comunale e provinciale;

Ecc. Gr. Uff. Dott. SEBASTIANO SACCHETTI sopra segnato, il quale interviene al presente atto anche quale presidente e legale rappresentante del Consiglio Provinciale delle Corporazioni di Parma;

Cav. Uff. Dott. Prof. GUIDO LORENZANI fu Natale, nato a Bologna, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante degli Ospizi Civili di Parma, in forza dello Statuto dell'Ente;

i Podestà e i Commissari Prefettizi appresso indicati, in rappresentanza dei rispettivi Comuni, a mente dell'articolo 52, n. 6, della legge comunale e provinciale sopra richiamata;

CARPANI Cav. LINO fu Angelo, nato a Lizzarò Belvedere, *Podestà del Comune di Bedonia*;

FORTUNATI Cav. Uff. ANTONIO fu Luigi, nato a Borgotaro, *Podestà del Comune di Borgotaro*;

ZANZUCCHI CARLO fu Mario, nato a Terenzo, *Podestà del Comune di Terenzo*;

TACCHINI ALFONSO fu Virginio, nato a Parma, *Podestà del Comune di Fontevivo*;

NEGROTTI Geom. GIACOMO fu Carlo, nato a Bardi, *Commissario Prefettizio del Comune di Bardi*;

QUATTROMINI ENRICO fu Antonio, nato a Pellegrino, *Podestà del Comune di Pellegrino Parmense*;

BOCCHI LUIGI fu Paride, nato a Polesine Parmense, *Podestà del Comune di Polesine Parmense*;

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

- BERTOZZI PIETRO fu Romeo, nato a Cortile San Martino, *Podestà del Comune di Cortile San Martino*;
- SGOBAZZI Geom. LODOVICO fu Roberto, nato a Varano Melegari, *Podestà del Comune di Varano Melegari*;
- CECI ALFREDO fu Pietro, nato a Felino, *Podestà del Comune di Felino*;
- MAZZIERI MARIO fu Leopoldo, nato a San Lazzaro, *Commissario Prefettizio del Comune di San Lazzaro*;
- BERGONZI Geom. NELLO fu Giuseppe, nato a Mezzani, *Podestà del Comune di Mezzani*;
- CALESTANI CESARE fu Giovanni, nato a Colorno, *Commissario Prefettizio del Comune di Colorno*;
- LAURENS EMILIO fu Giuseppe, nato a Lugo, *Podestà del Comune di Salsomaggiore*;
- BACCHINI GUERRINO fu Quirino, nato a Sissa, *Podestà del Comune di Sissa*;
- PASETTI GIUSEPPE di Pietro, nato a Roccabianca, *Commissario Prefettizio di San Pancrazio*;
- MAESTRI EGISTO fu Aniceto nato a Sala Baganza, *Podestà di Collecchio*;
- GIOVANNI COTTI SAVI fu ing. Giovanni, nato a Gijon (Spagna), *Podestà del Comune di Noceto*;
- BACCHINI Dott. ENRICO fu Quirino, nato a Trecasali, *Podestà del Comune di Trecasali*;
- ACCORSI ENRICO di Giuseppe, nato a Busseto, *Podestà del Comune di Busseto*;
- MATTIOLI ACHILLE TITO fu Benito, nato a Borgo San Donnino, *Podestà del Comune di Fidenza*;
- BUONO Dott. ENRICO di Giulio, nato a Tricarico (Matera), *Commissario Prefettizio del Comune di Varsi*;
- PAGANI Rag. GINO fu Lodovico, nato a Vigatto, *Podestà del Comune di Traversetolo*;
- ERCOLANI ERCOLE fu Silvano, nato a Ascoli Piceno, *Commissario Prefettizio del Comune di Golese*;
- BOLSI PIETRO di Augusto, nato a Fontanellato, *Podestà del Comune di Fontanellato*;
- ZAVARONI ALESSANDRO di Italo, nato a Parma, *Commissario Prefettizio del Comune di Zibello*;
- ADORNI MARIO di Lino, nato a Torrile, *Podestà del Comune di Torrile*;
- BIGLIARDI dott. ANTONIO fu Dott. MENOTTI, nato a Poviglio (Reggio Emilia), *Podestà del Comune di Sorbolo*;
- BOCCHI ARMANDO fu Cesare, nato a Fornovo Taro, *Podestà del Comune di Fornovo Taro*;
- BERGAMASCHI ADOLFO fu Calisto, nato a Sala Baganza, *Commissario Prefettizio del Comune di Sala Baganza*;
- SANDONNINI Cav. ANDREA di Luigi, nato a Napoli, *Commissario Prefettizio del Comune di Modeseano*;
- LORICCHIO Cav. Dott. ADRIANO fu Giovanni Andrea, nato a San Demetrio Corone (Cosenza), *Commissario Prefettizio di San Secondo Parmense*;
- GIOVANARDI Cav. Rag. RAIMONDO fu Ernesto, nato a Modena, *Commissario Prefettizio del Comune di Compiano*;
- MUTTI Cav. Uff. GIUSEPPE fu Guglielmo, nato a Vigatto, *Podestà del Comune di Vigatto*;
- BRUSCHI Dott. GIOVANNI fu Giuseppe, nato a Tornolo, *Podestà del Comune di Tornolo*.

Della identità personale dei Signori comparenti io sono personalmente certo.

PREMESSO:

che il Ministero dell'educazione nazionale ha consentito che vengano istituiti presso la Regia Università degli studi di Parma sei posti di professore di ruolo, a norma del 2° comma dell'articolo 63 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592 e che tali posti vengano ripartiti come segue:

alla Facoltà di giurisprudenza . . . . .	N. 2
alla Facoltà di medicina e chirurgia . . . . .	» 3
alla Facoltà di medicina veterinaria . . . . .	» 1

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

che lo stesso Ministero ha inoltre consentito che presso la Regia Università di Parma venga istituita una Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, con i corsi per la laurea in chimica e per la laurea in scienze naturali con annesso il biennio di studi propedeutici per la laurea in ingegneria;

che la spesa complessiva per la istituzione dei sei posti di professore di ruolo, salvo il conguaglio da farsi annualmente a norma delle vigenti disposizioni, ammonta, in base alla spesa annua di lire 36,500 per ciascun posto, a complessive lire 219,000.

che la spesa per il funzionamento della istituenda Facoltà di Scienze e del biennio di studi propedeutici per la laurea in ingegneria ammonta a complessive lire 307,550, ivi compreso l'onere relativo a quattro posti di professore di ruolo;

che, conseguentemente, la somma totale occorrente è di lire 526,550, come risulta dal piano finanziario allegato alla presente convenzione (allegato 1);

che il gettito delle tasse di immatricolazione e di iscrizione è prevedibile nella misura di lire 76,000 annue, per cui il reale fabbisogno finanziario annuo è di lire 450,550;

che la presente convenzione è intesa ad assicurare i mezzi occorrenti a fronteggiare le spese per la istituzione di sei posti di professore di ruolo a norma dell'articolo 63 comma 2° del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e quelle comunque inerenti al funzionamento della nuova Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali costituita nei modi sopra indicati;

tutto ciò premesso e ratificato dai singoli interessati come sopra costituitisi nelle rispettive rappresentanze, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1.

Gli Enti sottoindicati, per i quali accettano i rispettivi rappresentanti, come sopra costituitisi, si impegnano di fornire i mezzi finanziari occorrenti — nella somma complessiva di lire 450,550. — alla istituzione presso la Regia Università degli studi di Parma di sei posti di professore di ruolo da assegnare, come è particolarmente indicato al successivo articolo 4 alle Facoltà di giurisprudenza, di medicina e chirurgia e di medicina veterinaria, nonchè alla istituzione di una facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, con i corsi per la laurea in chimica e per la laurea in scienze naturali e con annesso biennio di studi propedeutici per la laurea in ingegneria, gli enti medesimi si impegnano pertanto a versare la quota annua a fianco di ciascuno indicata:

1. — Comune di Parma — Deliberazione 11 gennaio 1939-XVII e 17 aprile 1939-XVII (allegati 2 e 2-bis) . . . . .	L.	100,000
2. — Amministrazione Provinciale di Parma — Deliberazione 30 novembre 1938-XVII e 24 ottobre 1939-XVII (allegati 3 e 3-bis) . . . . .	»	100,000
3. — Consiglio Provinciale delle Corporazioni di Parma — Deliberazione 28 novembre 1938-XVII (allegato 4) . . . . .	»	50,000
4. — Comune di Bardi — Deliberazione 27 giugno 1939-XVII (allegato 6) . . . . .	»	1,500
5. — Comune di Bedonia — Deliberazione 24 giugno 1939-XVII (allegato 7) . . . . .	»	1,000
6. — Comune di Borgotaro — Deliberazione 4 luglio 1939-XVII (allegato 8) . . . . .	»	2,200
7. — Comune di Busseto — Deliberazione 5 maggio 1939-XVII (allegato 9) . . . . .	»	3,000
8. — Comune di Collecchio — Deliberazione 20 aprile 1939-XVII (allegato 10) . . . . .	»	1,500
9. — Comune di Colorno — Deliberazione 10 giugno 1939-XVII (allegato 11) . . . . .	»	1,500
10. — Comune di Compiano — Deliberazione 28 giugno 1939-XVII (allegato 12) . . . . .	»	100
11. — Comune di Cortile San Martino — Deliberazione 17 aprile 1939-XVII, (allegato 13) . . . . .	»	2,000
12. — Comune di Felino — Deliberazione 24 giugno 1939-XVII (allegato 14) . . . . .	»	500

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

13. — Comune di Fidenza — Deliberazione 4 maggio 1939-XVII (allegato 15) . . . . .	L.	3,500
14. — Comune di Fontanellato — Deliberazione 14 aprile 1939-XVII (allegato 16) . . . . .	»	1,500
15. — Comune di Fontevivo — Deliberazione 14 aprile 1939-XVII (allegato 17) . . . . .	»	500
16. — Comune di Fornovo Taro — Deliberazione 19 giugno 1939-XVII (allegato 18) . . . . .	»	1,000
17. — Comune di Golese — Deliberazione 15 giugno 1939-XVII (allegato 19) . . . . .	»	2,000
18. — Comune di Medesano — Deliberazione 14 aprile 1939-XVII (allegato 20) . . . . .	»	1,500
19. — Comune di Mezzani — Deliberazione 23 giugno 1939-XVII (allegato 21) . . . . .	»	600
20. — Comune di Noceto — Deliberazione 5 maggio 1939-XVII (allegato 22) . . . . .	»	3,000
21. — Comune di Pellegrino Parmense — Deliberazione 20 aprile 1939, Anno XVII (allegato 23) . . . . .	»	300
22. — Comune di Polesine Parmense — Deliberazione 22 aprile 1939-XVII (allegato 24) . . . . .	»	500
23. — Comune di Sala Baganza — Deliberazione 1 <sup>o</sup> luglio 1939-XVII (allegato 25) . . . . .	»	500
24. — Comune di Salsomaggiore — Deliberazione 1 <sup>o</sup> maggio 1939-XVII (allegato 26) . . . . .	»	2,600
25. — Comune di San Lazzaro Parmense — Deliberazione 13 aprile 1939, Anno XVII (allegato 27) . . . . .	»	2,000
26. — Comune di San Pancrazio — Deliberazione 29 aprile 1939-XVII (allegato 28) . . . . .	»	2,000
27. — Comune di San Secondo — Deliberazione 28 giugno 1939-XVII (allegato 29) . . . . .	»	1,000
28. — Comune di Sissa — Deliberazione 7 luglio 1939-XVII (allegato 30) . . . . .	»	1,500
29. — Comune di Sorbolo — Deliberazione 15 aprile 1939-XVII (allegato 31) . . . . .	»	1,500
30. — Comune di Terenzo — Deliberazione 18 aprile 1939-XVII (allegato 32) . . . . .	»	600
31. — Comune di Tornolo — Deliberazione 22 giugno 1939-XVII (allegato 33) . . . . .	»	300
32. — Comune di Torrile — Deliberazione 24 giugno 1939-XVII (allegato 34) . . . . .	»	1,000
33. — Comune di Traversetolo — Deliberazione 27 giugno 1939-XVII (allegato 35) . . . . .	»	1,000
34. — Comune di Trecasali — Deliberazione 1 <sup>o</sup> luglio 1939-XVII (allegato 36) . . . . .	»	1,000
35. — Comune di Varano Melegari — Deliberazione 15 aprile 1939-XVII (allegato 37) . . . . .	»	250
36. — Comune di Varsi — Deliberazione 13 maggio 1939-XVII (allegato 38) . . . . .	»	300
37. — Comune di Vigatto — Deliberazione 15 aprile 1939-XVII (allegato 39) . . . . .	»	2,000
38. — Comune di Zibello — Deliberazione 20 aprile 1939-XVII (allegato 40) . . . . .	»	300

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

39. — Enti vari delle provincie di Brescia, Cremona, Mantova, Piacenza, Reggio Emilia e Regiè Terme di Salsomaggiore — Deliberazioni di garanzia del comune di Parma e della provincia di Parma (allegati 41 e 3-bis) . . . . .	L. 120,000
40. — Ospizi Civili di Parma — Deliberazione 29 settembre 1939-XVII (allegato 5) . . . . .	» 35,000

Nèlle spese per le quali si obbligano gli enti suindicati per il mantenimento e funzionamento della nuova Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è compreso l'onere relativo ai quattro nuovi posti di professore di ruolo che per essa vengono istituiti.

ART. 2.

I comuni di Parma, Bardi, Bedonia, Borgotaro, Busseto, Collecchio, Colorno, Compiano, Cortile San Martino, Felino, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Fornovo Taro, Golese, Medesano, Mezzani, Noceto, Pellegrino Parmense, Polesine Parmense, Sala Baganza, Salsomaggiore, San Lazzaro Parmense, San Pancrazio, San Secondo, Sissa, Sorbolo, Terenzo, Tornolo, Torrile, Traversetolo, Trecasali, Varano Melegari, Varsi, Vigatto, Zibello, l'Amministrazione Provinciale di Parma e il Consiglio Provinciale delle Corporazioni si impegnano di versare i rispettivi contributi, del complessivo importo di lire 295,550, direttamente allo Stato.

ART. 3.

In relazione al numero dei posti di professore di ruolo di nuova assegnazione per la Facoltà di Scienze e fino al limite di quattro, lo Stato rimborserà alla Regia Università di Parma la somma annua di lire 36,500 per ognuno di tali posti che non sia effettivamente coperto con titolare.

ART. 4.

I sei posti di professore di ruolo, istituiti a norma del 2° comma dell'articolo 63 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, citato nella premessa, sono assegnati nel seguente modo: 2 alla Facoltà di giurisprudenza, 3 alla Facoltà di medicina e chirurgia, 1 alla Facoltà di medicina veterinaria.

Per questi sei posti di professore di ruolo la Regia Università di Parma rimborserà annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti ai professori titolari dei posti predetti nonchè l'ammontare delle ritenute che sugli stipendi dei professori medesimi dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro.

ART. 5.

Con provvedimento da adottarsi ai sensi dell'articolo 44 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore sopra citato, sarà provveduto alla istituzione dei posti di ruolo del personale assistente, tecnico e subalterno eventualmente occorrenti per il funzionamento della nuova Facoltà.

ART. 6.

Nello Statuto della Regia Università di Parma saranno aggiunte, a norma di legge, le disposizioni relative all'ordinamento didattico della nuova Facoltà.

ART. 7.

La presente convenzione avrà la durata di venticinque anni a partire dal 1° gennaio 1940-Anno XVIII. Tuttavia, avendo tutti i contributi degli enti carattere continuativo, essa si intenderà tacitamente rinnovata di venticinquennio in venticinquennio, a tempo indeterminato.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 8.

La presente convenzione viene stesa in carta libera e sarà registrata gratuitamente, ai sensi dell'articolo 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore più volte citato, perchè fatta nell'interesse dell'Università.

\* \* \* \*

Fatto in due originali, letto, approvato e sottoscritto da tutti i componenti nel giorno, mese ed anno sopraindicati.

SEBASTIANO SACCHETTI — GIOVANNI RAZZABONI — PIETRO  
PARISET — LUPO CORRADI CERVI — GUIDO LORENZANI —  
LINO CARPANI — ANTONIO FORTUNATI — ZANZUCCHI CARLO  
— TACCHINI ALFONSO — NEGROTTI GIACOMO — QUATTRO-  
MINI ENRICO — BOCCHI LUIGI — BERTOZZI PIETRO — SGO-  
BAZZI LODOVICO — CECI ALFREDO — MAZZIERI MARIO —  
BERGONZI NELLO — CALESTANI CESARE — LAURENS EMILIO  
— BACCHINI GUERRINO — PASETTI GIUSEPPE — MAESTRI  
EGISTO — COTTI SAVI GIOVANNI — BACCHINI ENRICO —  
ACCORSI ENRICO — MATTIOLI ACHILLE — ENRICO BUONO  
— PAGANI GINO — ERCOLANI ERCOLE — BOLSI PIETRO —  
ZAVARONI ALESSANDRO — ADORNI MARIO — ANTONIO BI-  
GLIARDI — BOCCHI ARMANDO — BERGAMASCHI ADOLFO  
— SANDONNINI ANDREA — LORICCHIO ADRIANO — RAI-  
MONDO GIOVANARDI — MUTTI GIUSEPPE — BRUSCHI GIO-  
VANNI — IGINO GHERARDI, *teste* — CAPRA LUIGI, *teste*.

ARDUINI ALBINO, *ufficiale rogante*.

Registrato a Parma il 22 luglio 1940-XVIII al n. 168 vol. 275 atti pubblici — Gratis.

*Il Ricevitore*

*(Illeggibile)*

*(Si omettono gli allegati).*

**Soppressione dell'insegnamento della lingua straniera in alcuni tipi di Regie scuole e corsi secondari di avviamento professionale. (1206)**

ARTICOLO UNICO.

L'insegnamento della lingua straniera nelle Regie scuole e nei Regi corsi secondari di avviamento professionale, previsto dall'articolo 8 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490,

è soppresso limitatamente alle scuole e ai corsi a tipo agrario industriale e marinaro.

La soppressione si attuerà gradualmente, a decorrere dall'anno scolastico 1940-41 nel senso che nel primo anno si effettuerà soltanto nella prima classe; nell'anno 1941-42 anche nella seconda; nell'anno 1942-43 in tutte le classi.